

Proc. n: COMP.ITA.1	Versione n. 1	In vigore da: 01/2024
----------------------------	----------------------	------------------------------

Procedura per la gestione delle segnalazioni (whistleblowing)

INDICE

- 1. SCOPO DELLA PROCEDURA, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI**
- 2. RIFERIMENTI**
- 3. DEFINIZIONI E ACRONIMI**
- 4. CANALI PER LE SEGNALAZIONI**
- 5. POSSIBILE OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**
- 6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
- 7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ORDINARIE**
- 8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONI**
- 9. SEGNALAZIONI ESTERNE**
- 10. DIVULGAZIONE PUBBLICA**
- 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**
- 13. SINTESI DELLE MODIFICHE**

1. SCOPO DELLA PROCEDURA, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Con l'adozione della presente Procedura (di seguito, "**Procedura**"), la società **Linde Material Handling Italia S.p.A.** (di seguito, "**Società**") disciplina le modalità e le

Linde Material Handling Italia Spa | Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia

condizioni per la gestione delle Segnalazioni whistleblowing, rientranti pertanto nel perimetro applicativo del D.Lgs. 24/2023, effettuate tramite i Canali di segnalazione.

L'istituzione dei Canali, oltre a rappresentare un adempimento alla normativa menzionata, persegue lo scopo di promuovere e rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza nell'ambito delle attività della Società.

Tali finalità sono perseguite attraverso:

- l'attivazione di canali di segnalazione interna che tutelino – anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia – la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.

I Canali di segnalazione sono gestiti dall'Ufficio del Compliance Representative: ufficio interno alla Società composto dal Compliance representative e dal Compliance manager. Inoltre, un posto all'interno dell'Ufficio del Compliance Representative è assegnato di diritto al Presidente dell'OdV della Società. Ai nominativi delle persone appartenenti a tale ufficio è data idonea pubblicità tramite i canali istituzionali.

2. RIFERIMENTI

Riferimenti Esterni/normativi:

- D.Lgs. 24/2023: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" e successive modificazioni e integrazioni.
- D.Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modificazioni e integrazioni.

Riferimenti interni:

- MOG 231
- Procedure del Gruppo KION

Linde Material Handling Italia Spa | Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia

3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

"AD": Amministratore Delegato della Società.

"Canali di segnalazione" o **"Canali"**: i canali aziendali istituiti dalla Società, come individuati nel paragrafo 4 della presente Procedura, funzionali all'effettuazione delle Segnalazioni whistleblowing da parte dei Segnalanti.

"CdA": Consiglio di Amministrazione della Società.

"Gestore del canale": si riferisce all'Ufficio del Compliance Representative: un ufficio interno all'organizzazione della Società, il quale è autonomo e composto da personale specificatamente formato per la gestione dei Canali ed include, di diritto, il Presidente dell'OdV della Società.

"Gruppo KION": si riferisce a tutte le società controllate direttamente o indirettamente da KION GROUP AG, delle quali la Società fa parte.

"MOG 231": il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., dalla Società.

"OdV": l'Organismo di Vigilanza della Società nominato dal CdA ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

"Persone coinvolte": le persone fisiche o giuridiche menzionate nella Segnalazione come soggetti ai quali la violazione è attribuita o comunque implicati nella violazione segnalata.

"Segnalanti": soggetti in favore dei quali sono stati predisposti i Canali per le segnalazioni. In particolare: dipendenti della Società, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società; dipendenti o collaboratori di fornitori, appaltatori o sub-appaltatori; clienti; liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore della Società; agenti e distributori; volontari e tirocinanti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

"Segnalazioni ordinarie": quelle segnalazioni prive di rilevanza sia ai sensi del D.Lgs 24/2023 che del D.Lgs. 231/2001.

Linde Material Handling Italia Spa | Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia

“Segnalazioni whistleblowing” o “Segnalazioni”: comunicazioni effettuate dai Segnalanti, attraverso i Canali, aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 5 della presente Procedura.

“Segnalazioni Anonime”: le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del soggetto segnalante.

4. CANALI PER LE SEGNALAZIONI

La Società ha istituito i seguenti canali attraverso i quali i soggetti Segnalanti possono effettuare le Segnalazioni whistleblowing sia in forma scritta che in forma orale oppure chiedendo un incontro diretto:

- **Whistleblowing Tool** Whistleblowing Tool / Hotline (convercent.com) *(Nota: all'interno della piattaforma del Gruppo KION, la Società dispone di un **canale dedicato e separato per le segnalazioni effettuate a livello locale ai sensi della presente Procedura**).*
- **KION Whistleblowing Hotline** - disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il numero è reperibile al seguente link: Whistleblowing Tool / Hotline (convercent.com)
- **Richiesta di un incontro di persona** con il Gestore del canale (la richiesta può essere presentata in forma scritta o orale).

Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata oralmente, il Gestore del canale dovrà **documentarla** e il contenuto dovrà essere **verificato e sottoscritto** dal Segnalante.

5. POSSIBILE OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni whistleblowing possono avere ad oggetto sia le violazioni **già commesse**, sia quelle che, sulla base di **elementi concreti**, si ritiene possano essere commesse, e riguardano:

- **Violazioni delle disposizioni normative nazionali**

Questa categoria comprende:

- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001;

Linde Material Handling Italia Spa | Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia

- violazioni del MOG 231 e delle policy e procedure adottate dal KION GROUP AG e applicabili al Gruppo KION.

➤ **Violazioni della normativa europea**

Questa categoria comprende:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE - lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE).

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).

Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le Segnalazioni whistleblowing devono in ogni caso riguardare fatti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza **nel contesto lavorativo**. Tale principio è

Linde Material Handling Italia Spa | Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia

applicabile non solo a chi ha un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ma anche coloro che hanno instaurato con la stessa altri tipi di rapporti giuridici (es. consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, ecc.).

Inoltre, i Segnalanti sono legittimati – e sono pertanto soggetti alle tutele di cui alla presente Procedura – ad effettuare una segnalazione o, in subordine, qualora ricorrano le condizioni, a divulgare al pubblico le informazioni di cui siano venuti a conoscenza:

- (a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- (b) durante il periodo di prova;
- (c) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- (d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 24/23, non sono invece da considerare violazioni e non possono, quindi, costituire oggetto di segnalazione, le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile attinenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La segnalazione non può riguardare informazioni già di dominio pubblico.

Linde Material Handling Italia Spa | Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia

6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni whistleblowing effettuate tramite i Canali sono ricevute dal Gestore del canale, il quale le gestisce secondo le seguenti fasi:

a) Rilascio dell'avviso di ricevimento

Entro sette giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Gestore del canale rilascia un avviso nel quale informa il Segnalante che la Segnalazione è stata ricevuta.

b) Analisi preliminare della segnalazione

Il Gestore del canale conduce un'analisi preliminare della Segnalazione finalizzata a valutarne la **procedibilità ai sensi del D.Lgs 24/2023**. In particolare, viene verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi e, quindi: 1. che il Segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la Segnalazione; 2. che l'oggetto della Segnalazione rientri tra quelli previsti dalla normativa in oggetto.

Nel caso in cui la segnalazione **non rientri nell'ambito applicativo** del D.Lgs 24/2023, il Gestore del canale ne dispone l'archiviazione e informa per iscritto il Segnalante, indicando i motivi che giustificano tale decisione.

Tale segnalazione potrà comunque essere trattata ai sensi di altre procedure della Società o del Gruppo KION eventualmente applicabili.

c) Verifica di ammissibilità della segnalazione

Nel caso in cui, a seguito dell'analisi preliminare condotta nel precedente punto, la Segnalazione sia stata identificata come procedibile, il Gestore del canale procede a verificare che la stessa contenga elementi sufficientemente chiari affinché possa essere processata. Devono in particolare risultare sufficientemente chiare:

- le circostanze di tempo e luogo dei fatti oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- gli elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti.

Qualora il Gestore del canale non riesca ad acquisire tali elementi, neanche tramite richiesta espressa al Segnalante di elementi integrativi, la Segnalazione sarà

Linde Material Handling Italia Spa | Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia

dichiarata inammissibile ed archiviata ed il Segnalante ne sarà motivatamente informato per iscritto.

d) Fase istruttoria

Accertato che la Segnalazione rientra nel perimetro applicativo e che risulta ammissibile, il Gestore del canale avvia un'attività istruttoria, finalizzata ad acquisire ogni informazione funzionale alla verifica dei fatti segnalati, tramite le seguenti modalità:

- acquisizioni documentali;
- audizione e/o coinvolgimento di soggetti interni o esterni alla Società.

Nel corso di tutte le fasi di gestione della Segnalazione, il Gestore del canale ha inoltre facoltà di avvalersi del supporto di consulenti esterni specializzati, garantendo comunque la riservatezza delle informazioni trattate.

Nei casi in cui, in linea con quanto previsto dalla „Direttiva KION sulle indagini interne“, si ritenga di ricorrere alle risorse di gruppo per lo svolgimento delle indagini e ciò richieda la condivisione di dati personali, è possibile procedere solo a condizione che siano ottenuti i necessari consensi del Segnalante e sia adottata ogni altra misura richiesta dalla normativa applicabile.

Conclusa l'attività istruttoria, il Gestore del canale potrà:

- archiviare la segnalazione in quanto ritenuta infondata, motivando la decisione adottata;
- informare per iscritto il soggetto aziendale di volta in volta competente affinché valuti assunzione di iniziative, eventualmente anche di carattere disciplinare o contrattuale.

e) Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, al Segnalante viene fornito un riscontro in merito alla segnalazione effettuata.

Tale riscontro può essere finalizzato ad informare il Segnalante circa la conclusione del procedimento di gestione della Segnalazione oppure, nel caso in cui l'istruttoria

Linde Material Handling Italia Spa | Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia

non sia terminata, sullo stato di avanzamento della stessa. In tale ultimo caso, il Segnalante verrà comunque informato una volta conclusa l'istruttoria.

Verranno in particolare comunicate, in alternativa:

- l'archiviazione della Segnalazione insieme alle relative motivazioni;
- la conferma che la Segnalazione è fondata e la trasmissione interna agli organi competenti;
- le attività condotte e/o quelle che si intende svolgere.

Nel caso in cui dalla conclusione della fase istruttoria emergano profili di responsabilità in capo al/ai soggetto/i responsabile/i dei fatti oggetto della Segnalazione, potranno essere irrogate sanzioni disciplinari ai sensi del codice disciplinare adottato dalla Società, nonché delle previsioni di legge e del CCNL applicabile, o verranno comunque adottati gli opportuni rimedi contrattuali e legali. Lo stesso vale ove dovesse emergere che la Segnalazione sia priva di fondamento e sia stata verificata e confermata la sussistenza di dolo o colpa grave in capo al Segnalante o sia accertata la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia.

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ORDINARIE

Le segnalazioni ordinarie, se sufficientemente circostanziate – ossia dotate di elementi idonei ad individuare con sufficiente dettaglio la rilevanza della segnalazione stessa - sono gestite secondo le **procedure del Gruppo KION applicabili**.

Le segnalazioni anonime, anche se non circostanziate, devono **in ogni caso** essere registrate e conservate dal Gestore del canale così che, in caso di successiva identificazione del Segnalante, lo stesso possa godere delle tutele fornite dal D.Lgs. 24/2023 contro le ritorsioni.

8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONI

L'identità del Segnalante, e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni. Le medesime garanzie di riservatezza sono attribuite alle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione e ai Facilitatori.

E' vietato ogni genere di atto o comportamento ritorsivo - vale a dire un qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere

Linde Material Handling Italia Spa | Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia

in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto - nei confronti dei soggetti Segnalanti, dei Facilitatori, delle Persone coinvolte, dei colleghi di lavoro del Segnalante e delle persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e agli enti di proprietà del Segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i possibili atti ritorsivi: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione; le molestie ecc.

Le tutele in oggetto non sono applicabili a coloro che effettuano Segnalazioni nella consapevolezza che le stesse contengono informazioni palesemente prive di fondamento, così come informazioni che siano già di pubblico dominio nel momento in cui la Segnalazione viene effettuata, o qualora le stesse abbiano ad oggetto mere contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, inerenti in via esclusiva ai rapporti individuali di lavoro ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.

9. SEGLANAZIONI ESTERNE

Oltre ai Canali interni di segnalazione, è possibile anche effettuare una Segnalazione esterna **indirizzata all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)** tramite gli appositi canali messi a disposizione dall'Autorità stessa e resi disponibili nella pagina istituzionale alla quale è possibile **accedere tramite il presente [link](#)**. Tali Segnalazioni sono effettuate unicamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 24/2023.

10. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante ha anche la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica. In questo modo, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tali Segnalazioni sono effettuate unicamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 24/2023.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Linde Material Handling Italia Spa | Viale A. De Gasperi, 7 | 20045 Lainate (MI) | Italia

I trattamenti di dati personali correlati alla gestione delle Segnalazioni nell'ambito della presente Procedura, sono effettuati secondo le modalità descritte nell'informativa privacy consultabile accedendo alla piattaforma web per le segnalazioni.

In ogni caso, tutti i dati contenuti nella segnalazione e gli eventuali documenti a supporto della stessa non potranno essere utilizzati se non con le tempistiche e per le finalità strettamente necessarie per dar seguito alla segnalazione.

Qualsivoglia elemento di conoscenza dal quale possa desumersi – in via diretta o indiretta – l'identità del Segnalante potrà essere rivelata ad un soggetto diverso dall'Ufficio del Compliance Representative soltanto previo consenso scritto dello stesso Segnalante, fermo restando che tale diverso soggetto dovrà essere espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione riguardante la segnalazione deve essere conservata dal Gestore del canale per il tempo necessario alla gestione – eventualmente anche in sede giudiziaria – della segnalazione medesima.

La conservazione di tale documentazione viene compiuta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

13. SINTESI DELLE MODIFICHE

Ver. 1: creazione della Procedura.